



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 34/24 del 10/04/2024

Oggetto: PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI
SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022:
COSTITUZIONE PROVVISORIA 2024

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che:
 - il d.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
 - la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
 - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
 - le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 Comparto Funzioni Locali e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e oggetto esclusivamente di informazione ai soggetti sindacali, prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di*

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Vista la deliberazione del CDA n. 5/24 del 26.03.2024 “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026: APPROVAZIONE” ed in particolare l’allegato “i” in cui viene esposto il costo della dotazione organica messo a confronto, fra l’altro, con il costo del personale media triennale 2011/2013 pari ad € 14.584.693,00;
- Richiamati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale e vigenti per gli anni 2015 e 2016 ed in particolare:
 - l’art. 9, comma 2-bis ultimo periodo del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 147/2013, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1.1.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
 - l’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 il quale prevedeva che, a decorrere dal 1.1.2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;
- Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- Preso e dato atto che l’amministrazione regionale Toscana ha ritenuto non applicabile agli enti dipendenti la nuova disciplina introdotta in materia dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, che consente di incrementare le assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di condizioni di sostenibilità finanziaria della maggiore spesa, come anche rilevato nella *DECISIONE E RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA PER L’ESERCIZIO 2022- Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – Volume II, pag. 280;*
- Ritenuto pertanto non applicabili all’Azienda le disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) che prevedono che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione in conseguenza di assunzioni aggiuntive;
- Richiamata, ad ogni proposito in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e’ adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche’ delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”, la deliberazione n. 23/2021 Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania in cui i giudici si esprimono, fra l’altro, relativamente all’ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che: “*permane il limite originario stabilito dall’art. 23, comma 2 del d.lgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall’1.1.2011 a far*

data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.”

- Dato atto che il Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019, dispone che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sia adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- Preso atto pertanto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2024, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;
- Preso e dato atto di quanto previsto dall'art.11 comma 1 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito in legge n. 12 del 11.2.2019) e cioè che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- Preso e dato atto pertanto che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) sancisce che gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in coerenza con quanto precedentemente espresso dai magistrati contabili della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018;
- Visto il comma 6 dell'articolo 79 CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 il quale prevede che *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*
- Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia finanza regionale (D.E.F.R.) 2024 approvata dal Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione n. 91 del 21 dicembre 2023, che nel fornire gli indirizzi agli Enti strumentali per la realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità in materia di spesa del personale dispone, fra l'altro *“per il triennio 2024/26 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 del costo per il personale. A tale regola possono derogare quei soggetti che, per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. Resta in ogni caso confermato il tetto di spesa*

(leggasi costo) del personale disposto dal legislatore nazionale per il triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n. 296/2006”;

- Visti gli articoli 113 e ss. del D.Lgs. 50/2013 e 45 e ss. del D.Lgs. 36/2023 riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche;
- Visto il provvedimento del Direttore n. 300/17 del 3 luglio 2017, recante oggetto *“Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 CCNL 1 aprile 1999 - personale del comparto - assestamento della costituzione per l’anno 2016”* e ricordato che le informazioni ivi contenute sono state definite in relazione a quanto disposto con Provvedimento n. 131/16 del 19 maggio 2016, di approvazione della costituzione del Fondo 2015, quale sintesi dell’attività di rideterminazione dei fondi pregressi condotta nell’anno 2015;
- Rilevato che il fondo risorse decentrate dell’anno 2016 (come sopra costituito) era pari a complessivi € 2.262.615, e che tale importo costituisce il limite per la costituzione del fondo per l’anno 2024, al netto:
 - degli incrementi di risorse ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;
 - degli incrementi di risorse ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett b), d), comma 1 bis e comma 3 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;
 - delle risorse variabili iscritte ai sensi dell’art. 79, comma 2 lett. a) ex art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21 maggio 2018, relative alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’ ex art. 113 del d.lgs. 50/16 e all’art. 45 del d.lgs. 36/2023;
- Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024, nel rispetto delle norme sopracitate;
- Considerato che l’Azienda:
 - ha rispettato, come evincibile da Deliberazione del CDA n. 17/23 del 08/05/2023 *“Bilancio d’esercizio 2022. Adozione”* il pareggio di bilancio dell’anno 2022;
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l’anno 2023 come si evince dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 2/23 del 31/01/2023 *“ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2023/2025: A) ADOZIONE PIANO DI ATTIVITA', BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI) B) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE 2023 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E BUDGET ECONOMICO 2023”*;
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l’anno 2023, come da esiti del conto economico preconsuntivo 2023 alla data del 31 agosto 2023, trasmesso agli Uffici regionali competenti con il protocollo n. 31291/23 ed in ultimo esposto nel conto economico previsionale 2024-2026 adottato con deliberazione del CDA n. 1/24;
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l’anno 2024 come evincibile dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 1/24 del 17/01/2024 *“ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026: A) ADOZIONE PIANO DI ATTIVITA', BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI) B) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE 2024 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E BUDGET ECONOMICO 2024”*;

- nell'anno 2022 ha rispettato, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 17/23 soprарichiamata, il tetto della spesa di personale nazionale (media triennio 2011-2013) e regionale (2016);
 - nel triennio 2024-2026, come evincibile dalla documentazione allegata alle Deliberazioni del CDA n. 1/24 e 5/24, soprарichiamate, si presume che la previsione di spesa del costo del Personale rispetti i vincoli di spesa del Personale nazionali e regionali;
- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2018*";
 - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 197/19 del 30 aprile 2019 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2019*" ed in particolare gli allegati lett. B) e C);
 - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - assestamento costituzione provvisoria 2019 e costituzione provvisoria 2020*";
 - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2021*";
 - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 72/22 del 23/06/2022 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione definitiva 2021*";
 - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 87/23 del 26/06/2023 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione definitiva 2022*";
 - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 35/23 del 23/03/2023 "*Personale del Comparto - Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL funzioni locali 16.11.2022: costituzione provvisoria 2023*";
 - Dato atto che in virtù delle vigenti regole contrattuali, a decorrere dall'anno 2023 e per l'anno 2024, la parte stabile del fondo si compone:
 - secondo le disposizioni dell'art. 79, c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022:
 - dall'importo unico consolidato di €. 1.834.494,35 relativo a tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 relative all'anno 2017 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018. L'importo unico consolidato è comprensivo delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018). L'importo unico consolidato è inoltre al netto della decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è diventata strutturale;

- dalla stabile riduzione operata nel corso del 2021 ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs. 165/01, per € 98.562,00, a fronte dei processi di esternalizzazione anni 2015-2019;
- dall'importo complessivo di € 30.436,78 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;
- dall'importo complessivo di € 17.904,38 ex art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018;
- dall'importo complessivo di € 19.984,29 relativo alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio ex art. 67, comma 2, lett. C), CCNL 21.05.2018, di cui € 118,30 riconducibili alle seguenti cessazioni intervenute nel corso del 2023:

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	RIA
B3	2023	100%	118,30

- dall'importo di € 40.616,88 ex art. 67, comma 2, lettera g) CCNL 21.05.2018 corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
 - secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022 dall'importo di € 29.490,50 per incremento su base annua di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;
 - secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022 dall'importo di € 20.073,17 relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale;
 - secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 2022 relativo alle differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 dall'importo di € 17.623,37 relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma. 1, lett. u, in sede di ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L'ANNO 2023 (*la cui sottoscrizione è avvenuta a seguito dell'autorizzazione del CdA di cui alla deliberazione del Cda n. 31/23*) sono state destinate al Fondo Elevate Qualificazioni € 25.000,00 in aggiunta alle risorse consolidate del 2017 ed oggetto della riduzione ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL 21 maggio 2018, riducendo le risorse stabili;
- Dato atto che in virtù del vigente disposto contrattuale, per l'annualità 2024, la parte variabile del fondo si compone:
 - secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 dall'importo preventivato per gli incentivi di funzioni tecniche pari a € 177.456,98 che sarà nell'eventualità aggiornato in fase di costituzione definitiva sulla base di quanto disposto dal relativo Regolamento con Deliberazione n. 78/21 e secondo quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente

svolta;

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 che per l'anno 2024 risultano essere le seguenti:

fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):	80.616,88
RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)	40.616,88
FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2022	40.000,00
VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2023	
70720.C retribuzione straordinaria ruolo	4.563,94
70720.I retribuzione straordinaria ruolo	21,57
70720.P retribuzione straordinaria ruolo	31,23
70740.C-I-P retribuzione straordinaria t.d.	
TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2023	4.616,74
TOTALE RISPARMIO	35.383,26

- Preso e dato atto che il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL funzioni locali 16.11.2022 costituito per l'anno 2024 è pari ad € 2.099.901,96 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 353.750,00, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come da Tabella allegata al presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale;
- Si ricorda che in sede di ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L'ANNO 2023 (la cui sottoscrizione è avvenuta a seguito dell'autorizzazione del CdA di cui alla deliberazione del Cda n. 31/23) sono state destinate al Fondo Posizioni Organizzative € 25.000,00 in aggiunta alle risorse consolidate del 2017 ed oggetto della riduzione ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL 21 maggio 2018;
- Considerato che:
 - ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, pari ad € 48.341,16, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;
 - il comma 6 dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 prevede che "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge" e che pertanto non sono sottoposte ai vincoli gli incrementi di risorse disposte dal 2023 ex art. 79, comma 1, lett. b e lett. d, comma 1 bis e comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 pari ad € 67.187,04;

- Preso atto che il fondo 2024, al lordo delle risorse destinate alle Posizioni di Elevata Qualificazione ed al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018, è pari ad € 2.160.666,78 e che pertanto non supera il limite del fondo 2016 pari ad € 2.262.615,00 e, quindi, non deve essere ridotto;
- Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2024, potrà eventualmente, se ne sussistono i presupposti, stanziare risorse variabili del Fondo per l'anno 2024 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 79 comma 2, lett. b, oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1 non integralmente utilizzate nell'anno 2023 da verificarsi a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2023;
- Vista la relazione tecnico Finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, che si allega alla lett. B) al presente atto in numero di 21 (ventuno) pagine a formarne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che il presente atto deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
- Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2024 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- Dato atto che la costituzione del fondo 2024 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:
 - dell'aumento delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 ccnl 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. C ccnl 21.05.2018, con riferimento all' ex art. 113 del d. lgs. 50/2016 e all'art. 45 del d.lgs. 36/2023;
 - di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

DISPONE

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire provvisoriamente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2022 comparto funzioni locali del 16 novembre 2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 come da tabella formata da 3 (tre) pagine che si allega sub A) al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e la relativa relazione tecnico-finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, formata da 21 (ventuno) pagine e che si allega sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di non assoggettare ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 e gli incrementi disposti dall'art. 79, comma 1, lett. b e lett. d, comma 1 bis e comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

4. Di dare atto che il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 costituito per l'anno 2024 è pari ad € 2.099.901,96 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione pari ad € 353.750,00, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Ente destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle suddette posizioni istituite presso l'Ente, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018 e confermato dall'art. 17 comma 6 CCNL 16 novembre 2022;
5. Di dare atto che il fondo 2024, al lordo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni di elevata qualificazione ed al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 ex D.L. n. 135/2018, è pari ad € 2.160.666,78 e che pertanto non supera il limite del fondo 2016 pari ad € 2.262.615,00;
6. Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2024, potrà eventualmente, se ne sussistano i presupposti, stanziare risorse variabili del Fondo per l'anno 2024 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 79 comma 2, lett. b, lett. c, comma 3, oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1 non integralmente utilizzate nell'anno 2023 da verificarsi a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2023;
7. Di dare atto che la costituzione del fondo 2024 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:
 - dell'aumento delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 ccnl 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. C CCNL 21.05.2018, con riferimento all' ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 e all'art. 45 del d.lgs. 36/2023;
 - di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.
8. Di prendere e dare atto che nel bilancio previsionale 2024 adottato con deliberazione del CDA n. 1/24 del 17 gennaio 2024 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2024, come quantificate in via provvisoria nel presente atto;
9. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
10. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati, mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
(firmato digitalmente*)